



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 1749 di data 27 maggio 2013

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.

Lavori di sostituzione della copertura e sistemazione interna al bivacco "GIUSEPPE CAVINATO" alla Cima d'Asta p.f. 11432 – C.C. Castello Tesino – Comune di Castello Tesino..

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - dott. Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - ing. Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio Valutazione ambientale |
| - dott. Andrea DARRA | componente supplente Servizio Bacini montani |
| - dott. Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio Geologico |
| - p.ind. Stefano GATTI | componente supplente Servizio Impianti a fune |
| - ing. Sandro RIGOTTI | componente supplente Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, l'ing. Claudio Fabbro, il sig. Francesco Cagol ed il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Turismo.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento geom. Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Premesso che con DPR n. 47-154/Leg. di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Considerato che la l.p. 8/93 modificata con l.p. 20/2007, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 6 della l.p. 7/87 rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Vista la domanda presentata in data 2 maggio 2013, dalla S.A.T. - Società degli Alpinisti Tridentini, con sede in Trento, via Mancini, 57, con la quale ha chiesto, ai sensi della l.p. 8/93, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di sostituzione della copertura del bivacco "GIUSEPPE CAVINATO" alla Cima d'Asta p.f. 11432 – C.C. Castello Tesino – Comune di Castello Tesino.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del geom. Livio Noldin datati marzo 2013.

Udito il relatore.

Considerato che gli interventi consistono nella totale sostituzione della copertura danneggiata da sostanziali eventi atmosferici e lavori di sistemazione interna per rendere più agevole la struttura agli alpinisti.

Preso atto che l'intervento proposto rientra tra i tipi di progetto e interventi che, ai sensi dell'art. 15 del D.P.P. 3 novembre 2008 n. 50-157/leg., non presentano incidenza significativa sui siti e sulle zone della Rete Natura 2000, ancorché situati esternamente ad essi, e fa parte di quelli elencati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 3 agosto 2012, per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza di cui all'articolo 16 del medesimo Decreto.

Considerato, inoltre, che gli interventi in esame realizzano un notevole miglioramento per l'usufruità della struttura.

Si ritiene pertanto di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 6° comma, dell'art. 2 della L.P. 8/1993.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la S.A.T. - Società degli Alpinisti Tridentini, con sede in Trento, via Mancini, 57, all'esecuzione dei lavori di sostituzione della copertura e sistemazione interna al bivacco "GIUSEPPE CAVINATO" alla Cima d'Asta p.f. 11432 – C.C. Castello Tesino – Comune di Castello Tesino, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di 5 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;

3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale;
6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

GM/lo